

Portale Consulenti

UNIVERSITÀ AISF

2021 \ ANNO 1 \ NUMERO 22



In questo numero
FOCUS

PRIVACY

SPECIALE
SICUREZZA



CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO

*Riservato alle aziende
che hanno sede in Campania,
Lazio, Puglia e Sicilia.*

Se nella tua azienda ci sono più di 15 dipendenti hai l'obbligo di avere tra di loro almeno una persona con disabilità.

Questa è l'occasione giusta perchè diventi una risorsa e perchè non vi siano problemi di inclusione. L'ordinamento prevede una serie di tutele per garantire la parità dei diritti dei lavoratori disabili.

Il corso è rivolto ai datori di lavoro e ai lavoratori di aziende private ed enti pubblici, anche con meno di 15 dipendenti, che intendano qualificarsi incentivando la cultura dell'integrazione e della condivisione.

Il percorso formativo, erogato in modalità videoconferenza sincrona, sarà strutturato sui seguenti argomenti:

- Tutela della disabilità
- Disabilità e inidoneità sopravvenuta
- La tutela privilegiata dei disabili da lavoro
- Le modalità applicative dell'art. 1, comma 166, della legge 190/2014

Si allega la scheda di pre-iscrizione, non vincolante, per predefinire le aule, da far compilare e sottoscrivere ai partecipanti. L'invio della pre-iscrizione dovrà avvenire entro il giorno 25/06/2021 alla mail info@assoadi.org

SCARICA QUI



AVREMMO VOLUTO PARLARE SOLO DI PRIVACY...

“

Avevamo deciso, prima di essere travolti dagli eventi, di dedicare questo numero alla privacy. Un tema interessante che ogni giorno pone nuovi interrogativi. La digitalizzazione, infatti, correndo, abbatte le barriere ma rende più vulnerabili e sensibili i dati personali. A ciò si è aggiunta la necessità di tracciamento imposta dalla pandemia, quella di verificare lo stato di salute negli ambiti lavorativi o sociali, di raccogliere dati per fornire aiuti a chi si è trovato in grave difficoltà. Tutto questo si è scontrato con il diritto alla privacy. Ecco perché nell'ultimo anno gli interventi del Garante sono aumentati, fino a rendere necessario un nuovo documento di chiarimenti sul tema, sentito e delicato. Ed a questo è dedicato il nostro approfondimento. Ma...è la cronaca ad obbligarci a tornare sul tema della sicurezza sul lavoro. Le sirene fatte suonare a mezzogiorno del 26 maggio in tutti i porti d'Italia hanno ricordato l'ennesima vittima: Matteo Leone, 34 anni, morto nel porto di Salerno. Un trend che, invece di diminuire, nei primi mesi del 2021 pare tristemente in rialzo. Complice la necessità di una ripresa

quanto più veloce possibile che, purtroppo, non considera i “costi collaterali”, non solo in termini di vite umane perse, ma anche di veri e propri costi sociali ed economici. Cure mediche, sanzioni, processi. La ricetta? Lo dicono i sindacati, lo ha affermato una decina di giorni fa il Ministro Orlando: prevenzione e controlli. Ora. Non poi. Non ogni volta che qualcuno non tornerà più a casa. Investire sulla sicurezza è, in realtà, un risparmio. Basta guardare lontano. Ed un imprenditore vero lo sa. Parleremo poi dei segnali di ripresa che, secondo il Ministro Franco, sono più positivi del previsto. Si riaprono le aule per i corsi di formazione. Ed per gli studi professionali sono pronti nuovi voucher. Per la pagina dedicata all'ambiente leggerete dei sistemi, modernissimi, per monitorare il pericolo frane. Restando in tema di sicurezza vi suggeriamo un software per la gestione degli infortuni e per la prevenzione. Buona lettura

STEFANIA BATTISTA
CAPO REDATTORE

PORTALE CONSULENTI

Società editrice
Università popolare AISF

Direttore editoriale
Secondo Martino

Direttore responsabile
Alessia Martino

Caporedattore
Stefania Battista

Grafica
Antonio Bonora
Emanuela Maria Rago

Comunicazione Social e Web
Renato Bonica
Giuseppe Catino

Hanno collaborato
Carola Cioffi
Orsola De Santis
Alfredo Vicinanza

REDAZIONE

Via Fiorignano, 29
84091 Battipaglia
Tel. 0828.672857

Iscritto al registro della stampa
periodica al n. 2596/2017
N. iscr. Roc 30804
redazione@portaleconsulenti.it
www.networkgtc.it

5

PRIVACY. ECCO COSA CAMBIA

6

SANZIONATO IL COMUNE DI PALERMO

14

UN PAESE CIVILE NON PUÒ PERMETTERLO

16

RIAPERTO IL BANDO ISI INAIL

17

GESTIONE INFORTUNI E NEAR MISS

18

MONITORAGGIO FRANE

20

LA RIPRESA SECONDO FRANCO

22

NUOVE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE

25

VOUCHER PER GLI STUDI PROFESSIONALI

26

CRESCONO I LAVORI GREEN

28

FONDI AI COMUNI PER RIDURRE LA TARI

29

CONTRATTI E TERMINI DI SCADENZA

PRIVACY

ECCO COSA CAMBIA

RACCOLTE DAL GARANTE LE SEGNALAZIONI
GIUNTE DA CITTADINI E IMPRESE

I PROBLEMI EMERSI DAL 2018 AL 2021.

Dal 2018 ad oggi, pur a fronte di una maggiore sensibilità al tema, si registrano ancora, nella realtà delle pubbliche amministrazioni, diverse incertezze rispetto al ruolo, ai compiti, all'inquadramento, alle responsabilità del Responsabile Protezione dati (Rdp o Dpo). Nel corso di questi anni l'Autorità ha raccolto numerose istanze, reclami, segnalazioni e quesiti in merito ad alcuni specifici profili relativi alla figura del RPD.

Così, per chiarire molti aspetti della questione, è stato pubblicato un nuovo documento che riguarda diversi aspetti di applicazione concreta del regolamento sulla privacy. Ad esempio l'Autorità, dopo aver registrato lacune ed inesattezze nella comu-

nica dei dati di contatto del RPD, prevista dal Regolamento, ha avviato una campagna per la regolarizzazione di tale adempimento. Un passo necessario per consentire, con la tempestività richiesta dalle singole circostanze, di stabilire un colloquio con i "punti di contatto" stabiliti presso le singole amministrazioni.

Il Garante quindi ha ritenuto necessario fornire dei chiarimenti per rendere più effettiva ed efficace l'attività del RPD e di mettere il titolare del trattamento nelle migliori condizioni per assicurare il corretto trattamento dei dati personali.

I maggiori problemi sono sorti per il settore pubblico, laddove la designazione del RPD rappresenta un obbligo. In molte realtà tale onere generalizzato ►

SANZIONATO IL COMUNE DI PALERMO

Sanzionato il Comune di Palermo. Non aveva protetto i dati dei beneficiari dei sussidi covid.

“La condizione di fragilità economica va tutelata anche sul piano della riservatezza e il titolare del trattamento è tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione dei sistemi e per impostazione predefinita”.

E' quanto ha ribadito il Garante per la privacy nel sanzionare il Comune di Palermo per 40mila euro per non aver protetto adeguatamente i dati personali dei cittadini che richiedevano sussidi alimentari.

Nel reclamo presentato al Garante, un cittadino lamentava che un operatore di un'associazione aveva potuto accedere alla sua domanda di buoni spesa per l'emergenza Covid senza esserne autorizzato e visualizzare i suoi dati personali.

Per assistere gli utenti nella compilazione delle richieste di sussidi, il Comune si era avvalso del supporto di soggetti esterni (Enti del Terzo Settore, Sindacati e Parrocchie, c.d. OpT) che aveva accreditato ad usare la piattaforma informatica di gestione dei sussidi, accessibile dal sito comunale.

In base alla documentazione acquisita, l'Autorità ha accertato che era possibile, per un operatore di qualsiasi

“

**Si erano affidati
a soggetti esterni
per gestire le pratiche
dei buoni alimentari
per l'emergenza covid
I dati dei beneficiari
manipolati da enti,
parrocchie e volontari**

organizzazione accreditata, consultare tutte le pratiche inserite nella piattaforma del Comune e visualizzare i dati anagrafici e la fascia economica Isee dei richiedenti, senza registrare le operazioni di consultazione effettuate, con conseguente impossibilità di identificare gli utenti che avevano effettuato le predette consultazioni. Il Comune aveva infatti rilasciato, di base, a ciascuna OpT un'unica utenza di accesso, che l'organizzazione faceva utilizzare a tutti i propri addetti. Qualunque operatore poteva così accedere ai dati di tutte le domande, anche presentate presso altri OpT e che avevano già completato l'iter previsto. La funzione di ricerca dei beneficiari, prevedeva l'inserimento dei soli primi tre caratteri del codice fiscale, rendendo così facilmente accessibili per un numero elevato di posizioni, le informazioni relative alla condizione di fragilità dei richiedenti i sussidi. Nello stabilire l'entità della sanzione l'Autorità, pur considerando la necessità di fronteggiare con urgenza il disagio della pandemia, nonché gli sforzi fatti nel corso del tempo per adottare le necessarie misure per rendere la piattaforma conforme ai richiamati principi, ha tenuto conto del fatto che la violazione ha interessato un numero elevato di cittadini in stato di bisogno (circa 18.000) e si è protratta per circa due mesi.

► è stato talvolta vissuto come un mero adempimento formale, senza comprendere adeguatamente l'importanza della figura in questione, sia nel supporto che nella vigilanza sulla correttezza dei trattamenti di dati personali effettuati dal titolare. Una volta affidato l'incarico, in molte situazioni, non si è prestata la dovuta attenzione ad aspetti quali il coinvolgimento del RPD, l'assegnazione di risorse sufficienti o l'attribuzione di ulteriori incarichi dalla dubbia compatibilità.

A distanza di circa tre anni dalla piena applicazione del Regolamento occorre ora superare queste incertezze: per questo il Garante ha deciso ha adottato il "Documento di indirizzo su designazione, posizione e compiti del Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico".

Un punto è rimasto fermo: l'accertamento di eventuali illiceità nelle condotte di titolari e responsabili del trattamento sarà oggetto di valutazione caso per caso, a seconda degli elementi che di volta in volta emergeranno nel corso delle singole istruttorie.

Le eventuali violazioni degli artt. 37, 38 e 39 del Regolamento potranno essere oggetto di possibile applicazione della

sanzione amministrativa. In ogni caso, le indicazioni contenute nel Documento di indirizzo sono rivolte anche ai RPD, in quanto li impegnano nell'esecuzione dei compiti demandati loro dal Regolamento

Attenzione ai possibili conflitti di interessi nelle nomine dei responsabili protezione dati

medesimo.

In primo luogo è previsto che il RPD, tra i suoi compiti, cooperi con l'Autorità e funga da punto di contatto per questioni connesse ai trattamenti.

Svolge quindi un ruolo di "facilitatore", in quanto facilita l'accesso, da parte dell'Autorità, ai documenti e alle informazioni necessarie "per l'adempimento

dei compiti attribuitigli dall'articolo 57 nonché ai fini dell'esercizio dei poteri di indagine, correttivi, autorizzativi e consultivi di cui all'articolo 58".

Proprio per questi motivi è necessario assicurarsi che il RPD sia "tempestivamente e adeguatamente" coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali. Ciò significa che, nell'attività di acquisizione di elementi da parte dell'Autorità nello svolgimento delle proprie funzioni, deve sempre essere garantito il supporto del RPD.

Tale supporto è necessario, da un lato, al titolare/responsabile, al fine di individuare la documentazione e le informazioni corrette e pertinenti da fornire all'Autorità, dall'altro lato, all'Autorità stessa, al fine di agevolare l'attività istruttoria e consentire il tempestivo accertamento della conformità dei trattamenti indagati alla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Risulta quindi essenziale che il titolare/responsabile del trattamento comunichi tempestivamente all'Autorità i dati esatti di contatto del RPD, provvedendo al loro tempestivo aggiornamento, anche in caso di modifica dei dati o di sostituzione del soggetto designato.



CHI DEVE NOMINARE NECESSARIAMENTE UN RDP O DPO?

Sussiste l'obbligo di designazione per tutti i soggetti pubblici, quali, ad esempio: le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, compresi gli istituti scolastici; gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Regioni e gli enti locali; le Università; le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; le Aziende del Servizio sanitario nazionale; le Autorità indipendenti. E l'elenco fornito dal Garante è solo indicativo. Per quanto riguarda i soggetti privati che esercitano funzioni pubbliche è comunque forte-

mente raccomandato individuare ed investire una figura dell'incarico di RPD, tenendo conto, tra le altre cose, che le caratteristiche dei trattamenti da costoro svolti sono assimilabili a quelli effettuati da soggetti propriamente pubblici, stante la medesima riconducibilità a compiti di interesse pubblico. È il caso, ad esempio, delle società concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, di gestione delle auto-linee pubbliche o di raccolta dei rifiuti, allorché utilizzano sistemi che comportano il trattamento, su larga scala, di dati di dipendenti e utenti, associa-

to a un monitoraggio regolare o sistematico.

Anche ospedali privati, case di cura o Residenze sanitarie assistenziali (RSA) si devono ritenere, in via generale, sottoposti all'obbligo di designazione, trattando dati sulla salute su larga scala.

Il singolo professionista sanitario che operi in regime di libera professione a titolo individuale non è tenuto, invece, alla designazione di tale figura.

L'unicità della figura del RPD è una condizione necessaria per evitare il rischio di sovrapposizioni o incertezze sulle responsabilità.



COA ACCADE SE L'INCARICO È CESSATO E SI È IN ATTESA DI UNA NUOVA NOMINA?

Si è posta la questione se, a seguito della scadenza dell'incarico di un RPD (ad esempio, per cessazione del contratto con un RPD esterno o per collocamento a riposo di un RPD interno), e in attesa della conclusione della procedura di affidamento dell'incarico ad un nuovo RPD (perlopiù esterno), l'ente pubblico possa attendere

l'esito di tale procedura oppure, nelle more, sia tenuto a designare, anche temporaneamente, un RPD (eventualmente interno) per il tempo necessario a colmare questo periodo di vacatio. Spetta a ciascun ente pubblico ogni valutazione in merito alla scelta della figura da individuare quale RPD, tenuto in ogni caso conto che tale particolare situazione

di transitorietà rappresenta un elemento utile nella valutazione della sussistenza di un effettivo rischio di conflitto di interessi in cui potrebbe incorrere la risorsa interna temporaneamente designata. Restano in ogni caso fermi gli obblighi di pubblicazione dei dati di contatto del RPD e di comunicazione degli stessi all'autorità Garante.

UN SOLO RPD PER PIÙ ENTI.

In tanti Comuni con una popolazione numericamente ridotta, oppure negli Istituti scolastici, si riscontra un ampio ricorso alla semplificazione, che consente a questi soggetti di individuare, per il ruolo di RPD, una figura “in comune”, in questo modo abbattendo i costi e semplificando le procedure di selezione.

Qualora più soggetti pubblici intendano avvalersi di un unico RPD, occorre che, nel rispetto del principio di responsabilizzazione, effettuino un’adeguata valutazione che tenga in considerazione tutte le implicazioni tecniche, giuridiche e pratiche di tale decisione.

Per assicurare l’efficace svolgimento dei propri compiti, i soggetti pubblici potrebbero adottare diverse alternative.

La prima è costituire un gruppo di collaboratori a supporto del RPD designato in comune.

Possono poi definire preventivamente la percentuale del tempo lavorativo destinata all’attività da svolgere nei confronti di ciascun titolare del trattamento che ha designato il medesimo RPD. E’ possibile anche indi-

viduare, per ciascun singolo titolare del trattamento, uno specifico referente cui il RPD possa rivolgersi. In sede di procedura di selezione è opportuno chiedere ai candidati all’incarico di RPD, quale elemento per verificare che non sussistano situazioni di potenziale incompatibilità, di specificare nei confronti di quanti altri titolari sia svolta già la medesima funzione, eventualmente indicando anche le tipologie di enti pubblici (ad es., quanti Comuni, quanti Istituti scolastici, quante Aziende fornitrici di servizi pubblici, ecc.).

La possibilità di selezione di un unico RPD per conto di una pluralità di enti pubblici, non fa venire meno il dovere, da parte di ciascun titolare del trattamento, di pubblicare i dati e di comunicarli all’Autorità.

Nel caso di Unione di Comuni che individui un RPD unico, ciascuno di tali Comuni è tenuto a effettuare i richiamati adempimenti. Rimane fermo che il soggetto associativo, qualora sia a sua volta titolare di trattamenti di dati personali (ad esempio, l’Unione di Comuni cui è delegato l’esercizio di fun-

zioni in forma associata), sarà tenuto a designare un proprio RPD e a svolgere i medesimi adempimenti (pubblicazione e comunicazione dei dati di contatto all’Autorità).

Come individuare chi può svolgere il ruolo di Rdp?

Si rende necessario che l’ente pubblico valuti le qualità professionali, le conoscenze specialistiche e l’esperienza in materia di protezione dei dati personali in capo alla figura da incaricare quale RPD.

Per quanto concerne la conoscenza di norme e prassi in materia di protezione dei dati personali, essa può essere dimostrata, in primo luogo, attraverso una documentata esperienza professionale e/o anche attraverso la partecipazione ad attività formative specialistiche. Ad esempio, master, corsi di studio e professionali, specie se risulta documentato il livello di acquisizione delle conoscenze. Rientra in questo contesto anche la certificazione volontaria acquisita sulla base della nor-

ma tecnica italiana UNI 11697 “Attività professionali non regolamentate – Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza”, che può rappresentare un elemento utile di valutazione della preparazione del candidato, ma non un’abilitazione di per sé aprioristica. La conoscenza specialistica sarà dimostrata dalle attività, dalle esperienze lavorative e professionali svolte, risultanti, ad esempio, dal curriculum e dalle autocertificazioni presentate. Al momento della definizione dei requisiti in base ai quali individuare il soggetto da incaricare quale RPD, l’ente pubblico deve evitare restrizioni all’accesso alle selezioni che possano risultare sproporzionate e ingiustificate rispetto alla figura ritenuta necessaria, ma tenere in debita considerazione l’attinenza e la proporzionalità tra quanto richiesto, quindi le qualità professionali ma anche la complessità del compito da svolgere nel caso concreto. Sarà quindi importante il contesto in cui il RPD sarà chiamato ad operare o le caratteristiche dei trattamenti effettuati dall’ente designante.

Quando si individua un Rdp esterno

In caso, invece, di ricorso a soggetti esterni all’ente, la designazione potrà costituire parte integrante dell’apposito contratto di servizi (ad esempio, come suo allegato). Indipendentemente dalla natura e dalla forma dell’atto utilizzato, è necessario che nello stesso sia individuata, in maniera inequivocabile, la persona fisica o giuridica che opererà come RPD, riportandone espressamente le generalità (o i dati societari, in caso di persona giuridica), i compiti e le funzioni che questi sarà chiamato a svolgere in ausilio al titolare/responsabile del trattamento, in conformità a quanto previsto dal quadro normativo di riferimento. L’eventuale assegnazione nel tempo di compiti aggiuntivi, rispetto a quelli originariamente previsti nell’atto di designazione, dovrà comportare la modifica e/o l’integrazione dello stesso o delle clausole contrattuali. Come sottolinea espressamente il Garante è necessario che il soggetto individuato quale RPD, che si tratti di persona fisica o giuridica, sia il medesimo indicato in tutti gli atti che contribuiscono a perfezionare il processo di designazione. Ciò

vale sicuramente per la domanda di partecipazione ad una procedura selettiva; il contratto di servizio (nel caso di affidamento ad un soggetto esterno); l’atto di designazione (con il quale effettivamente viene individuato e investito il soggetto del ruolo e dei compiti del RPD); le informazioni contenenti i relativi dati di contatto, da pubblicare sul sito web dell’ente e da comunicare all’Autorità. Se il soggetto individuato quale RPD è una persona giuridica, questa deve indicare, a sua volta, il referente persona fisica; a questo proposito, è opportuno che essa sia indicata, già in fase di procedura di selezione e in ciascuno degli atti summenzionati, e che ogni variazione che dovesse riguardare quest’ultima sia coerentemente riportata negli stessi e comunicata all’Autorità (mediante l’apposita procedura disponibile sul sito del Garante. L’individuazione di eventuali figure, sia interne che esterne all’ente, di supporto al RPD, deve avvenire in maniera chiara e trasparente, da parte dell’amministrazione, eventualmente anche all’interno dell’atto di designazione del RPD stesso. Tali figure di supporto, ai soli fini dello svolgimento dei compiti propri del RPD, possono ricevere istruzioni solo da quest’ultimo: pertanto non possono ricevere istruzioni

dal titolare del trattamento, né, tantomeno, possono essere legate a quest'ultimo da un rapporto instaurato ai sensi dell'art. 28 del Regolamento. E' ovvia conseguenza che ulteriori figure che forniscono servizi al titolare del trattamento, in qualità di responsabili del trattamento con i quali è instaurato un rapporto ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, non svolgano altresì compiti di RPD o di supporto al RPD, stante l'autonomia dell'azione di quest'ultimo – considerato che gli stessi rapporti instaurati con i responsabili del trattamento sono sottoposti alla vigilanza del RPD. Si verificherebbe, altrimenti, un conflitto di interessi.

Gli enti pubblici, nel momento in cui decidono di affidare l'incarico di RPD a un soggetto esterno alla propria struttura, al fine di prevenire la possibilità di ricevere una assistenza inadeguata, dovrebbero poter tenere in considerazione alcuni elementi. Tra questi il numero di incarichi già ricoperti dalla società o dal professionista al quale si intende affidare l'incarico; l'eventuale specializzazione in ragione delle particolari tipologie di trattamenti effettuati dal committente. Ad esempio, il fatto che si tratti prevalentemente di Comuni, o di Istituti scolastici, o di Aziende sanitarie, o di società commerciali. In caso di società, è anche

opportuno verificare la disponibilità di adeguate risorse a sostegno del referente persona fisica, compresa la possibilità di ricorrere, se del caso, a collaboratori in possesso di particolari competenze. Ciascuna amministrazione, poi, dovrebbe valutare l'opportunità di individuare, al proprio interno, una figura di riferimento per il RPD esterno, con il quale quest'ultimo possa interloquire con costanza.

Il referente persona fisica indicato dalla persona giuridica non deve necessariamente essere un suo dipendente, e quindi non debba obbligatoriamente trovarsi in un rapporto di subordinazione. Deve, in ogni caso, sussistere un rapporto giuridico che fornisca prova della sussistenza di un legame valido, efficace e stabile e legittimi tale indicazione nei confronti dell'ente pubblico aggiudicante. Altro problema è quello della durata dell'incarico che va svincolato da mandati politici. Un periodo congruo per la durata dell'incarico può essere stimato intorno ai tre anni, al fine di dare al RPD il tempo necessario per poter conoscere adeguatamente l'organizzazione dell'ente e attuare le misure necessarie a garanzia dei diritti degli interessati. Ciò posto, nello stabilire la durata del contratto con il RPD esterno, l'ente pubblico, pur all'interno

La durata dell'incarico non va collegata a mandati politici per garantire l'autonomia

di una sfera di discrezionalità riguardo alle scelte organizzative, non può affidarsi a criteri che possano essere sintomatiche di un rapporto non improntato all'autonomia di azione, come, ad esempio, lo stretto collegamento dell'incarico di RPD con il mandato di un organo direttivo dell'ente medesimo.

Il garante, a tal proposito, richiama le amministrazioni a prestare attenzione a quanto sostenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione, a fini di rispetto della disciplina in materia di contratti pubblici, sulla necessità che l'affidamento dei contratti aventi ad oggetto il servizio di protezione dei dati personali di importo inferiore alle soglie comunitarie debba avvenire nel rispetto del principio di rotazione.

UN PAESE CIVILE NON PUÒ PERMETTERLO

CENTONOVANTUNO
MORTI BIANCHE
DALL'INIZIO DELL'ANNO

In Campania il primo morto sul luogo di lavoro del 2021 è stato Alfonso Cassese, 54 anni, tecnico dell'Enel morto in provincia di Caserta il 2 gennaio. Al suo nome si aggiungono quelli di giovani operai come Salvatore Sasso, 36enne, morto a Bellizzi (Salerno), di Gerardo Cimmino e Carlo D'Angelo, morti lo stesso giorno in provincia di Caserta. Il primo è deceduto dopo un volo di dieci metri da una impalcatura, il secondo, agricoltore, è stato schiacciato dal trattore che guidava. A Napoli, Gerardo Gramaglia, 54 anni, dipendente dell'azienda dei rifiuti Asia, ha perso la vita dopo un tragico incidente, come Enrico Waure, 63 anni, caduto mentre eseguiva lavori edili a Fuorigrotta. Salvatore Brancaccio aveva invece 40 anni, era un dipendente dell'Eav ed è stato travolto da un furgone. Ad Avellino la 55enne Maria Scarnecchia ha

perso la vita in un incidente stradale mentre lavorava. Era il 12 maggio e quello stesso giorno nell'avellinese moriva un 34enne romeno, schiacciato da un pesante macchinario nel panificio dove lavorava. Alla lista si aggiungono altri volti e altri nomi, come quello del salernitano Matteo Leone, morto nella notte tra il 25 ed il 26 maggio dopo un incidente sul lavoro al porto di Salerno. Dopo la notizia del decesso del ventinovesimo lavoratore, le organizzazioni sindacali hanno proclamato un'ora di sciopero nazionale. Nei porti di tutta Italia a mezzogiorno sono suonate le sirene. A Napoli, invece, i sindacati hanno organizzato un flash mob dinanzi alla Prefettura. Per chiedere sicurezza. I primi tre mesi del 2021 avevano visto 185 decessi sul lavoro. In pochissimo tempo siamo giunti a 191. Una media di 2 al giorno. Un disastro inaccettabile in



un paese moderno e civile.

“Un Paese civile non può permetterselo. – ha dichiarato a Napoli il segretario regionale della Cisl Giuseppe Esposito - Oltre alle regole, che in parte già ci sono, serve anche chi le faccia rispettare. Con la liberalizzazione del codice degli appalti la mancata proroga del blocco dei licenziamenti tanti lavoratori saranno costretti a cercare lavoro a nero. Così, stiamo dando questi lavoratori in mano alla camorra, una camorra pronta a prendere appalti a massimo ribasso e a far lavorare gli operai anche a nero. Dove c'è nero non c'è sicurezza e dove non c'è sicurezza ci sono i morti sul lavoro”.

I segretari nazionali della triplice si erano già espressi all'indomani della morte di Luana D'Ottavio,

deceduta sul lavoro a soli 22 anni. A margine di un incontro con il Ministro Orlando, che aveva annunciato assunzioni di ispettori ed un nuovo sistema di controlli. Il segretario Cgil Maurizio Landini aveva affermato: «Bisogna arrivare subito alla definizione di un “Accordo per la sicurezza” tra governo e parti sociali, fare assunzioni mirate nei servizi pubblici per garantire più prevenzione, ispezioni e controlli, condizionare le risorse del Pnrr per le imprese al rispetto dei contratti e di tutte le norme su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fino ad arrivare ad una patente a punti per imprese», proposta lanciata mesi fa dalla Fillea Cgil.

Anche il segretario Cisl Luigi Sbarra, aveva chiesto una svolta pun-

tando a «applicare in tutti i luoghi il Testo Unico, rafforzare i controlli. Possiamo dare insieme un segnale forte che la sicurezza nei luoghi di lavoro non è un costo ma un investimento per la qualità, la stabilità e la tutela del lavoro, per una migliore organizzazione del lavoro e per elevare la reputazione delle aziende, in tutti i settori produttivi: cantieri, fabbriche, agricoltura, terziario, servizi, logistica».

Il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri aveva invece sottolineato la necessità di «una cabina di regia coordinata dalla presidenza del Consiglio».

Noi continuiamo a rivendicare più controlli ed ispezioni, coinvolgendo maggiormente gli Rls e, in questa fase, eccezionalmente, anche le forze dell'ordine».

La procedura informatica per la compilazione della domanda partirà martedì

1 giugno 2021.

Con chiusura entro le ore

18:00 del 15 luglio 2021.

I finanziamenti messi a disposizione dall'Inail, a fondo perduto fino al 65%, sono di oltre 211 milioni di euro, suddivisi tra i quattro assi. Il massimo erogabile per gli assi da 1 a 3 è di 130mila euro, per l'asse 4, invece, si possono ottenere 50mila euro.

Destinatari dell'iniziativa, in linea generale, sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale/provinciale e iscritte alla CCIAA, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; queste ultime destinatarie dell'iniziativa ISI Agricoltura 2019-2020.

Le spese ammissibili contemplano l'acquisto e installazione di macchinari, impianti e attrezzature al fine di migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

I progetti dell'asse 1 devono essere di investimento o per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale, per l'asse 2 devono riguardare la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi, per l'asse 3 la bonifica da materiali contenenti amianto. L'asse 4, infine, è relativo a particolari settori cioè per i pro-

getti di micro e piccole imprese operanti o nella pesca o nella fabbricazione di mobili.

Il Network garantisce tutti gli adempimenti necessari per l'ammissione al contributo.


Dalla consulenza alla completa gestione burocratica,

presentazione della domanda, Progettazione, Click day, Gestione consulenziale-amministrativa. Oltre che

APERTA LA FINESTRA DI PRESENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO ISI INAIL

l'erogazione di alcuni specifici servizi previsti dall'asse di investimento, come riportato nella manifestazione di interesse.

Chi volesse aderire potrà inviare la documentazione necessaria entro e non oltre il 25.06.2021 a
info@networkgtc.it





GESTIONE INFORTUNI E NEAR MISS

Il sistema **software SICURWEB** è composto da una serie di moduli integrati rivolti alle diverse figure partecipanti al processo di gestione aziendale.

Il sistema consente di gestire l'inserimento di eventi infortunistici, registrandoli direttamente sul dipendente in modo veloce e completo.

L'inserimento dati avviene in campi in cui definire il luogo dell'accadimento, i giorni di assenza e la lavorazione che si stava effettuando, mentre dai menù già compilati si possono scegliere:

- Agente materiale che ha causato l'infortunio
- Natura e sede della lesione
- Forma dell'accadimento
- Cause e conseguenze della lesione

Con la possibilità di inserire note in vari campi aperti.

I dati inseriti sono utilizzati in modo automatico nelle aree di **Indici Statistici** e **Statistiche Infortuni**, cui accedere dalla barra di stato.

In Indici Statistici sono riportati i calcoli delle ore lavorate, dei giorni persi, dell'Indice di Frequenza, Gravità e Durata Media come da nor-

ma UNI 7249, ottenendoli quindi in automatico in base ai dati inseriti nei rapporti di infortunio. Sono proposti, per le aziende selezionate, gli ultimi dieci anni, in modo da evidenziare anche gli anni a 0 infortuni. I comandi presenti consentono di effettuare stampe della tabella in formato html, in excel e del registro infortuni in base alla scelta tra le opzioni proposte dal sistema. Si potrà quindi costruire una stampa personalizzata, decidendo quali campi inserire all'interno.

Selezionando il comando Statistiche Infortuni si apre la sezione, in cui le informazioni possono essere filtrate con i relativi menu a tendina, ottenendo i relativi diagrammi.

Il numero degli infortuni con la relativa percentuale sono riportati per forma di accadimento, sede della lesione, natura della lesione, agente materiale, ecc.

Tale sezione può essere esportata in formato excel agendo sul relativo comando Stampa.

L'apposito modulo **Near Miss**, consente di completare il quadro infortunistico aziendale, potendo registrare il rapporto di mancato infortunio sul singolo dipendente, richiamato automaticamente dalla Risorse Umane già inserite. La registrazione avviene come per gli infortuni, potendo utilizzare menu precompilati per i dati da inserire. Il sistema genera in automatico i grafici relativi ai dati inseriti, potendo effettuare stampe sul singolo dato o su tutti.

Al termine dell'inserimento di un Near Miss, il sistema consente di aprire in automatico una Non Conformità, gestendola con l'apposito modulo aggiuntivo. La gestione degli infortuni con Sicurweb consente di gestire velocemente e efficacemente tutte le segnalazioni e di attivare eventuali processi per la loro gestione: un ulteriore passo in avanti per la gestione automatizzata dei processi aziendali.

MONITORAGGIO FRANE

PRESENTATE LE LINEE GUIDA DELL'ISTITUTO SUPERIORE PROTEZIONE AMBIENTE

ITALIA, TERRITORIO AD ALTO RISCHIO IDROGEOLOGICO

L'Italia è un paese ad alto rischio idrogeologico. I movimenti franosi sono, purtroppo, frequenti. Addirittura Ispra ha censito negli anni 620 mila frane su tutto il territorio nazionale e le ha registrate nell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI). Per uniformare e armonizzare le procedure di raccolta dei dati, sono state realizzate le Linee Guida SNPA per il monitoraggio delle frane.

Un monitoraggio che dovrebbe aiutare gli enti pubblici a prevenirle e rendere il proprio territorio più sicuro. Per rendere procedimenti e decisioni più trasparenti e aperti alla partecipazione dei cittadini, Snpa (Sistema Nazionale Protezione Ambiente) ha aperto le Linee guida ad una consultazione pubblica, che è iniziata il 18 maggio. Obiettivo dell'iniziativa è favorire la condivisione, la partecipazione e la trasparenza con gli altri enti di ricerca e i

soggetti pubblici e privati che si occupano di monitoraggio delle frane.

Le Linee Guida hanno l'obiettivo di armonizzare le procedure e fornire riferimenti e criteri per la progettazione, l'installazione, la gestione e la manutenzione delle reti di monitoraggio delle frane, nonché per la diffusione dei dati. L'impostazione è volutamente pratica ed operativa. L'obiettivo, infatti è valorizzare il patrimonio di esperienze maturate e conoscenze acquisite, fornendo ai destinatari gli elementi per un corretto ed efficace approccio metodologico, per effettuare scelte mirate e consapevoli, per dare uniformità a livello nazionale ai nuovi progetti di reti di monitoraggio.

Quindi si tratta di uno strumento di riferimento per i soggetti che operano sul territorio nel monitoraggio e controllo dei fenomeni franosi, quali Pubbliche Amministrazioni, gestori di reti infrastrutturali, liberi professionisti.

La Parte Generale delle linee guida illustra la valenza, le potenzialità e i limiti delle differenti tipologie di reti di monitoraggio, gli indirizzi e le raccomandazioni per una corretta progettazione, installazione, gestione, manuten-



zione della rete e diffusione dei dati.

Fornisce indicazioni sulle procedure operative di esecuzione delle misure, sui contenuti delle monografie, sullo schema delle anagrafiche, sul formato dei dati e sull'organizzazione dei metadati, al fine di standardizzare e rendere più agevole lo scambio degli stessi tra pubbliche amministrazioni.

L'Appendice contiene invece le caratteristiche tecniche e le specifiche di installa-

zione della strumentazione geotecnica superficiale e in foro, topografica e radar, meteo-pluviometrica, della strumentazione di monitoraggio delle colate detritiche, dei sistemi di acquisizione, trasmissione e archiviazione dei dati. Dodici casi di studio di siti monitorati e distribuiti sul territorio italiano, caratterizzati da differenti tipologie di movimento, velocità, litologie coinvolte, fanno da guida, evidenziando i principali punti di forza, elementi innovativi

o eventuali criticità della rete di monitoraggio e/o della strumentazione applicata.

Le Linee Guida presentano in allegato i costi di riferimento per la progettazione e la gestione delle reti di monitoraggio delle frane.

I commenti e le osservazioni dovranno essere inviati entro e non oltre il 16 giugno 2021 alle ore 12:00 all'indirizzo di posta elettronica:

LLGGMonitoraggioFrane@isprambiente.it
(fonte Snpa)

LA RIPRESA SECONDO IL MINISTRO FRANCO

INDICATORI POSITIVI PER L'ECONOMIA
OCCORRONO AZIONI COMUNI

**Interessante
la proposta
statunitense
di un'aliquota
minima globale
del 15%**

“Se l'uscita dalla pandemia sarà rapida e le riaperture si consolideranno” l'Italia potrebbe vedere “anche tassi di crescita

speriamo leggermente superiori” ha detto il ministro dell'Economia Daniele Franco. Gli indicatori sull'andamento dell'economia, dopo il primo trimestre negativo, sono “tutti positivi” e le attese sono per un secondo trimestre in crescita che dovrebbe accentuarsi nel terzo e nel quarto. Un quadro che dovrebbe essere coerente con la previsione del Def in aprile di un +4,5%”.

Ma secondo il titolare del Dicastero ci sono segnali ancor più positivi.

Il Ministro ha poi parlato delle azioni comuni da intraprendere per una ripresa globale.

“Come presidenza italiana del G20 muoviamo in questa direzione, puntiamo a raggiungere un accordo nella riunione ministeriale di luglio che fisserà le grandi linee di questi due pilastri che poi saranno declinati più in dettaglio”.

Riferendosi alla proposta statunitense di un'aliquota minima del 15% per le multinazionali ha spiegato: “Accolgo con favore la proposta avanzata dal Tesoro degli Stati Uniti – ha dichiarato il Ministro -per introdurre un'aliquota fiscale minima globale di almeno il 15%.

Questo è un altro passo importante verso un accordo sulla nuova architettura fiscale internazionale.

Bisogna essere consapevoli che alcuni Paesi, europei e non europei, potrebbero favorire una soluzione diversa, ma che gli Stati Uniti muovano in questa direzione è molto importante”, ha spiegato il ministro. La ripresa mondiale “sta riavviandosi” ma - ha aggiunto - “ci sono elementi di fragilità soprattutto perché l'evoluzione della pandemia è ancora incerta: vediamo nel nostro Paese elementi positivi, ma qualche incertezza resta ancora aperta. Alcuni Paesi si stanno riprendendo



DANIELE FRANCO

MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

a ritmi diversi anche perché la pandemia evolve a ritmi diversi”.

Franco, con l'Italia che ha la presidenza del G20 quest'anno, ha sottolineato che “nel G20 vi è accordo sul fatto di evitare un'interruzione prematura delle politiche di sostegno, è un consenso molto ampio che differenzia la gestione di questa crisi dalle precedenti”. Il G20 è in prima linea anche per ridurre i fattori di disuguaglianza, come l'accesso al digitale: “La pandemia - ha detto Franco - ha accresciuto le disuguaglianze fra Paesi e dentro i Paesi.


Le discussioni tecniche pres-

so l'OCSE stanno procedendo bene – ha proseguito - e la prospettiva di raggiungere una soluzione globale e basata sul consenso sui due pilastri della riforma fiscale internazionale è ora concreta.

In qualità di Presidenza del G20, stiamo compiendo tutti gli sforzi per garantire il raggiungimento di un accordo politico alla riunione del G20 di luglio a Venezia”.

NUOVE LINEE GUIDA LE INDICAZIONI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE

PUBBLICATA NELLE “LINEE GUIDA
PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE E SOCIALI”
(VERSIONE 20 MAGGIO 2021)
DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI
LA NUOVA SCHEDA PER
I “CORSI DI FORMAZIONE”.



Le indicazioni della scheda si applicano alle “attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali”.

Queste le indicazioni:

- “Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione adottate dalla singola organizzazione,

comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità.

- Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in aula o alla sede dell'attività formativa in caso di temperatura $>37,5^{\circ}\text{C}$.

- Rendere disponibili prodotti igienizzanti per le mani per utenti e personale anche in più punti degli spazi dedicati all'attività, in particolare all'entrata e in prossimità dei servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.

- Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle attività per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

- Privilegiare, laddove possi-

bile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.

- Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.

- Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio).

- È necessario assicurare l'uso della mascherina per tutta la durata delle attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera traspa-



- rente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.

- La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

- Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

- Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).

Tornano in aula i corsi Ecco tutte le regole per evitare contagi da covid e sanzioni per gli enti di formazione italiani

- È obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio d'aria naturale negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto

fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

- Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

Prorogato il bando Fonarcom dedicato ai voucher per gli studi professionali.

Il consiglio di Amministrazione ha infatti stanziato un milione e mezzo di euro in più sull'Avviso 05/2020 – Studi Professionali. Il termine ultimo per la presentazione al Fondo slitta così al 30 aprile 2022 entro le ore 16, con termine per la presentazione alle Parti Sociali per la condivisione dei Piani Formativi al 31 marzo 2022, sempre alle 16. La riapertura dei termini di presentazione dei nuovi Piani Formativi da trasmettere alle Parti Sociali è avvenuta il 3 maggio. Resta possibile la trasmissione della domanda di finanziamento al Fondo per tutti i Piani Formativi presentati alle Parti Sociali prima del 24 marzo 2021 che hanno ottenuto o ne otterranno la condivisione.

L'avviso intende promuovere la formazione continua e si rivolge a Studi Professionali, Società tra Professionisti, Centri Elaborazione Dati. Naturalmente per aderire bisogna che siano iscritti al Fondo interprofessionale FoNARCom.

Le attività di formazione sono rivolte a lavoratori con contratto di inserimento o di reinserimento, lavoratori a tempo determinato con ricorrenza stagionale, anche nel periodo in cui non

prestano servizio in azienda, apprendisti ed anche lavoratori in Cigo/Cigs. Sono ammissibili sia le attività formative in aula che quelle da remoto. Il contributo massimo ottenibile è di 3600 euro.

al bando e al relativo contributo. Chi volesse informazioni in proposito può scrivere a documentazione@networkgtc.it, oppure telefonare allo 0828 – 1952622.



Il Networkgtc è in grado di fornire tutta la consulenza necessaria per accedere

VOUCHER E STUDI PROFESSIONALI



CRESCONO

I LAVORI GREEN

Cresce la richiesta di professioni “verdi”. Nonostante la pandemia, infatti, i profili ricercati dalle imprese, sia grandi che medio piccole, dei cosiddetti “green Jobs” è aumentata. Rispetto al 2019 del 5%. Ma il dato dimostra un trend di crescita anche nel primo periodo del 2021. Lo rivela un’indagine di Unioncamere sulla

richiesta di competenze legate alla green economy. Nel 2020 si rilevano oltre 1,1 milioni di entrate programmate dalle aziende per «green jobs», corrispondenti al 35% del totale degli ingressi, in aumento sul 2019. Nell’industria la quota è superiore, di ben 3 volte, a quella rilevata nei servizi: 67% contro 22%.

In particolare la crescita di “lavoro sostenibile” riguarda i settori delle costruzioni, le industrie della gomma e delle materie plastiche, dei macchinari e mezzi di trasporto, della metallurgia. «La rivoluzione verde è un pilastro importante della ripresa e una grande opportunità per lo sviluppo – ha sostenuto il segretario



generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli -. L' Italia parte da posizioni avanzate, grazie alle tante aziende che hanno investito in green economy. Ma occorre accelerare ulteriormente perché sono ancora tantissime quelle che mancano all'appello». E' lo stesso Tripoli a spiegare quali siano, alla luce dell'indagine, le professioni più ricercate per la "green revolution". «Nelle professioni specialisti-

che e tecniche, le imprese richiedono maggiormente competenze green agli specialisti in contabilità e problemi finanziari (per il 69%), agli ingegneri civili (68%), ai tecnici delle costruzioni civili (65%), agli ingegneri elettronici e della telecomunicazioni (63%) e ai tecnici della gestione di cantieri edili (62%)» - spiega il segretario di Unioncamere. Considerata ormai un'abilità trasversale, la capacità di

affrontare i problemi con un approccio sostenibile è richiesta anche nei settori meno specializzati, come gli idraulici e i posatori di tubazioni idrauliche e di gas (60%), o i cuochi di alberghi e ristoranti (54%). Proprio agli chef è sempre più richiesta una preparazione in ambito di sostenibilità. Vengono quindi assunti coloro che pongono una maggiore attenzione alla riduzione degli sprechi alimentari, a un uso efficiente delle risorse energetiche e delle materie prime e anche chi impiega marchi di qualità e produzioni a chilometro zero.

«La domanda di competenze legate alla sostenibilità - spiega il rapporto - è richiesta soprattutto alle figure con livelli di istruzione più elevati». Una preparazione anche su questioni green viene richiesta all' 84% dei laureati e persino a chi è in possesso di un diploma di istruzione tecnica superiore, pure se in percentuale leggermente minore. L'attitudine al risparmio energetico e la sensibilità ambientale sono requisiti (richiesti dal 78% delle imprese) che consentono di trovare un impiego anche per chi ha un diploma professionale o un titolo di studio di livello secondario.

FONDI AI COMUNI PER RIDURRE LA TASSA SULLA SPAZZATURA

Il decreto sostegni-bis concede 600 milioni ai Comuni per finanziare la riduzione della Tari dovuta dalle categorie economiche interessate dalle chiusure e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività. Lo Stato ha quindi fatto la sua parte.

Ora tocca ai Comuni utilizzare le somme, perché la normativa prevede anche che in caso di mancato utilizzo i Comuni dovranno restituire nel 2022 i fondi allo Stato.

Anzi, la norma prende atto che nel 2020 i Comuni non hanno impiegato tutte le somme destinate, e dà la possibilità di utilizzarle per finanziare le riduzioni 2021. I Comuni, inoltre, hanno la possibilità di finanziare riduzioni con risorse aggiuntive. Molto opportunamente si precisa, però, che in questo caso gli sconti devono essere finanziati con risorse di bilancio, non potendosi porre gli oneri «a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti». Le somme sono state stanziare solo con riferimento alle utenze non domestiche, a differenza di quanto avvenuto nel 2020 quando 265 milioni erano stati destinati alle utenze domestiche e 755 milioni alle non domestiche. Ovviamente, i Comuni potranno replicare le riduzioni deliberate nel 2020 anche per le utenze domestiche, ma lo potranno fare con risorse proprie,



oppure utilizzando le risorse non impiegate l'anno scorso.

La ripartizione delle somme tra gli enti interessati sarà attuata con decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Sostegni bis. Le tempistiche non coincidono con quelle previste per l'approvazione dei rego-

lamenti e delle tariffe tari, oggi fissate al 30 giugno. La norma, dà comunque indicazioni precise per poter stimare il contributo riservato a ogni Comune. Infatti, lo stanziamento 2021 sarà calcolato in proporzione alla stima delle agevolazioni massime riconducibili alle utenze non

domestiche nell'allegato 3 della «Nota metodologica stima Tari e Tari corrispettivo» del decreto n. 59033 del 1° aprile 2021. In pratica, il Comune può stimare un contributo pari a circa il 79% delle somme che gli sono state riconosciute nel 2020 per le utenze non domestiche.

CONTRATTI E TERMINI DI SCADENZA

“


Per i lavoratori a tempo indeterminato è necessario dare un congruo preavviso prima del recesso







Il contratto aziendale cesserà di avere efficacia alla sua scadenza, perché, costituendo manifestazione dell'autonomia negoziale degli stipulanti, opera esclusivamente entro l'ambito temporale concordato dalle parti. Si recede con preavviso dalla pattuizione a tempo indeterminato. La via, preferibile, per arrivare a una revisione dei trattamenti aziendali è sicuramente quella della rinegoziazione con le parti sindacali stipulanti. Alternativamente, i datori di lavoro possono valutare azioni unila-

terali che determinino l'uscita dalla contrattazione aziendale, sul presupposto che i contratti integrativi aziendali sono accordi di diritto comune ai quali è applicabile la disciplina generale sui contratti. Pertanto se il contratto aziendale è stipulato a tempo indeterminato, il datore di lavoro potrà recedere in qualunque momento, salvo l'obbligo di congruo preavviso. Se il contratto integrativo è sottoscritto a tempo determinato, invece, il datore di lavoro non potrà interromperlo prima della scadenza.

Network **GTC**[®]

LA 1^a RETE EUROPEA DI ALTA PROFESSIONALITÀ



 FORMAZIONE  CONSULENZA  CERTIFICAZIONI  FINANZA AGEVOLATA  WEB AGENCY  SOFTWARE





**500 sedi
in tutta Italia**



Network GTC[®]

LA 1^ª RETE EUROPEA DI ALTA PROFESSIONALITÀ

SOFTWARE - RICERCA - FORMAZIONE



WWW.INFOTELSYSTEMI.COM



Via Fiorignano, n. 29 - 84091
Battipaglia (SA)

+39 0828 67 28 57 - +39 0828 18 98 111

info@networkgtc.it · comunicazione@networkgtc.it
www.networkgtc.it